

ALLEGATO "A" AL N. 70 DI FASCICOLO

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1. Su iniziativa dei Signori:

- DIENA Fabio, nato a Torino il 4 luglio 1958, residente a Torino corso Ferrucci 56, codice fiscale DNI FBA 58L04 L219M;
- DIENA Marco, nato ad Ivrea il 9 settembre 1960, residente a Torino strada Mongreno 365, codice fiscale DNI MRC 60P09 E379J;
- CERIN Gheorghe, nato a Niculitel (Romania) il 3 maggio 1953, residente a Stresa via Vecchia per Passera 4, codice fiscale CRN GRG 53E03 Z129M;

è costituita una Fondazione denominata "THE CARDIOTEAM FOUNDATION ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "CARDIOTEAM FOUNDATION ETS" (nel seguito, la "Fondazione").

1.2. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

Sede e durata

2.1. La Fondazione ha sede in Torino e durata illimitata.

2.2. La Fondazione può istituire e chiudere sedi operative, delegazioni in altre città italiane e in paesi dell'Unione europea.

Articolo 3

Scopo ed attività

3.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui *infra*, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

3.2. In particolare, la Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, è volta a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.3. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

interventi e prestazioni sanitarie [lett. b)];

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];

ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h)];

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i)];

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [lett. n)];

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni [lett. y)].

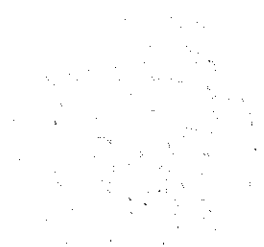
3.4. Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, ha per scopo la ricerca cardiovascolare, la



Luca
di
Sara
M. M. M.
Luca
di
Sara
M. M. M.

formazione professionale e lo sviluppo di progetti sanitari. La Fondazione si prefigge in particolare le seguenti finalità:

- a) la ricerca medica nel settore cardiovascolare della prevenzione, della diagnosi e delle cure e terapie più avanzate sia mediche che chirurgiche a livello nazionale ed internazionale ed in particolare:
 - lo sviluppo di iniziative per promuovere la prevenzione cardiovascolare sia primaria che secondaria, studi epidemiologici e clinici sull'efficacia della prevenzione e su nuove terapie e strategie;
 - lo studio delle nuove terapie mediche sia farmacologiche che genetiche, valutazione dell'impatto clinico e dei benefici sulla popolazione; lo studio e l'applicazione delle terapie interventistiche cardiovascolari endoluminali (*stenting*, endoprotesi vascolari e valvolari) e delle terapie delle aritmie cardiache; lo studio della circolazione extracorporea e delle metodiche di miniCEC e dei *devices*;
 - lo studio e l'applicazione degli interventi di cardiocirurgia avanzati, operazioni complesse, chirurgia mini invasiva, endoscopica e robotica; l'analisi di nuove protesi valvolari, vascolari ed endoluminali; procedure ibride di rivascolarizzazione miocardica e periferica; terapie chirurgiche delle aritmie;
- b) lo sviluppo della formazione professionale medica ed infermieristica, tecnici della perfusione attraverso corsi di formazione, convegni locali ed internazionali, *live* teleconferenze intercontinentali;
- c) lo sviluppo di progetti sanitari complessi comprendenti infrastrutture e apparecchiature anche di cooperazione internazionale sia governativa che non governativa con i Paesi comunitari ed extracomunitari con particolare attenzione ai Paesi con standard sanitari meno avanzati;
- d) lo sviluppo, nel settore cardiovascolare, di sistemi avanzati della telemedicina e di telediagnosi;
- e) lo sviluppo di iniziative proprie e di collaborazione interna ed internazionale nel campo della diagnostica invasiva e non invasiva nel campo cardiovascolare: dall'ecocardiografia alla RMN cardiaca oppure angio TAC.



3.5. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fondazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, anche in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può promuovere occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, bandire borse di studio e premi mediante pubblici concorsi, nel rispetto di quanto previsto infra all'articolo 8 del presente Statuto.

3.6. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

3.7. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro

4.1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

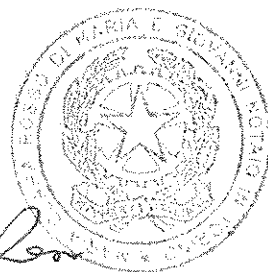
4.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5

Patrimonio

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:



M. Molteni

*Lucrezia
di
Sera
Molteni
Cavallotti*

a) dal patrimonio indisponibile formato:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo o con successive scritture;
- da beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme pervenute e che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dei Fondatori e/o di soggetti pubblici e/o privati con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dalle rendite non utilizzate e dagli altri beni che, con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai crediti relativi alle voci che precedono;

b) dal patrimonio disponibile formato:

- dai beni di proprietà della Fondazione al momento della trasformazione, non espressamente imputati a patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e entrate derivanti dalle manifestazioni e dalle attività organizzate dalla Fondazione;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

5.2. Il patrimonio, assicurato dai Fondatori come indicato nell'atto costitutivo o successive scritture ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, ed i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione, pur nel rispetto del vincolo di indisponibilità del fondo di dotazione iniziale.



Articolo 6

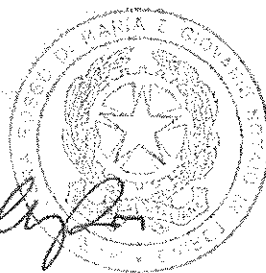
Salvaguardia del patrimonio

- 6.1. La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
- 6.2. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
- 6.3. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.
- 6.4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 7

Irripetibilità di apporti e versamenti

- 7.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.
- 7.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di



*Chances d'idea
Sore d'idea
L'idea d'idea*

partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 8

Raccolta fondi

8.1. Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

8.2. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 9

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

9.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 10

Volontariato

10.1. La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Articolo 11

Esercizio finanziario e scritture contabili

11.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

11.2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre ed approvare il bilancio preventivo della Fondazione entro il 15 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

11.4. Entrambi i documenti debbono essere sottoposti dal Consiglio di Amministrazione all'esame del Revisore dei Conti con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto a quello fissato per l'approvazione, salvo rinuncia da parte del Revisore a detto termine. Il Revisore dei Conti prime, con relazione scritta, il proprio parere.

11.5. Gli Organi della Fondazione nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato e successivamente modificato.

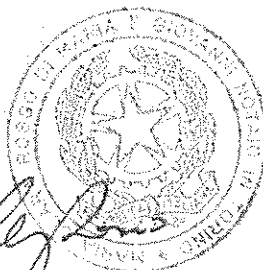
11.6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio sociale.

Articolo 12

Organi della Fondazione

12.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore dei Conti.



*Mano
Vice
Sara
Mariani
Catalina
Caldesi*

12.2. Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e per il Revisore dei Conti, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 13

Organo amministrativo

13.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, a scelta dei Fondatori o dei loro eredi.

13.2. Il primo Organo Amministrativo è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo. I successivi Consiglieri saranno nominati, fermo restando quanto infra, a maggioranza dai Fondatori o dai loro eredi, i quali potranno nominare anche se stessi.

13.3. Al Fondatore DIENA Marco spetterà la facoltà di nominare la maggioranza dei Consiglieri, tra i quali verrà scelto il Presidente.

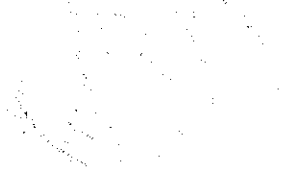
13.4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c.

13.5. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli stessi saranno sostituiti con le medesime modalità di cui sopra e rimarranno in carica per la durata dei membri cessati.

13.6. Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, adottando ogni provvedimento idoneo al perseguimento dello scopo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

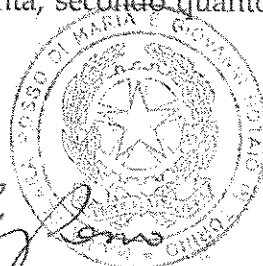
- predisporre e approva il bilancio consuntivo, completo di tutta la documentazione richiesta dal D.Lgs 117/2017, il bilancio preventivo annuale e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- nomina i componenti dell'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;



- nomina il Presidente, scegliendolo fra i Consiglieri nominati dal Fondatore DIENA Marco;
- nomina il Segretario Generale ed il Direttore Scientifico;
- elabora i programmi della Fondazione e ne cura la realizzazione;
- costituisce commissioni di lavoro con funzioni consultive per attivare particolari iniziative, composte anche da estranei alla Fondazione e presiedute da uno o più dei suoi membri con specifiche competenze in materia;
- amministra il patrimonio della Fondazione e determina quali redditività debbano andare ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- delibera sugli acquisti e sugli impegni di spesa;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- cura la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 15 D.Lgs. 117/2017, salvo quanto previsto nel medesimo articolo;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge vigenti;
- determina i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità annuali del bilancio preventivo fra le diverse iniziative rientranti nello scopo della fondazione;
- emana Regolamenti per il funzionamento della Fondazione e dei Comitati Tecnico-Scientifici;

13.7. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Segretario, o un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri.

13.8. Nei limiti della delega i Consiglieri avranno la rappresentanza della Fondazione con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto stabilito



Manlio

Marco Dienna
 Sara Filippi
 Paola Di Stefano

all'atto della delega, di fronte ai terzi ed in giudizio e con la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.

Articolo 14

Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Consigliere presente più anziano di età.

14.2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dagli altri due Consiglieri in carica o dal Revisore dei Conti.

14.3. Il Consiglio è convocato a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da inviare a tutti i Consiglieri ed al Revisore dei Conti almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo, anche a mezzo telegramma, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

14.4. Le riunioni hanno luogo possibilmente presso la sede della Fondazione.

14.5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, i quali devono trovarsi nel medesimo luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

14.6. Il Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge non disponga diversamente, delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide quando vengono adottate con la maggioranza dei Consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.7. Per la verbalizzazione delle riunioni, il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario. Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle riunioni, che deve essere sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario e trascritto in un registro con fogli numerati e vidimati.

14.8. Il verbale viene approvato nella riunione immediatamente successiva; su istanza anche di un solo Consigliere il verbale deve essere approvato al termine della riunione.

Articolo 15

Il Presidente

15.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra i Consiglieri nominati dal Fondatore DIENA Marco.

15.2. Il Presidente ha una funzione di guida e di coordinamento dell'attività della Fondazione.

15.3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni ed i poteri.

15.4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione.

15.5. Il Presidente, in casi di indifferibilità e di urgenza, ha la facoltà di assumere le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di riferire al Consiglio medesimo nella riunione immediatamente successiva, ai fini della ratifica della deliberazione.

15.6. Qualora sussista un accertato impedimento, le funzioni del Presidente della Fondazione sono esercitate dal Consigliere disponibile più anziano di età.

Articolo 16

Il Segretario Generale

16.1. Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione nonché la gestione ordinaria della Fondazione; redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo; redige i verbali delle riunioni della Fondazione; svolge le funzioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, curando la redazione dei verbali delle relative riunioni.



Marco
Diena
Sara
Dioni
Catalina
Catalina

16.2. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

16.3. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra i suoi membri.

Articolo 17

L'Organo di Controllo

17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo amministrativo.

17.2. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Il Revisore dei Conti

18.1. L'accertamento della regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili sono demandati ad un Revisore dei conti.

18.2. Il Revisore dei Conti è nominato a maggioranza dai Fondatori o dai loro eredi e dura in carica tre esercizi.

18.3. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali

dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 19

Il Direttore Scientifico

19.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore Scientifico.

19.2. Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra i suoi membri.

19.3. Il Direttore Scientifico collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Pertanto, egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 20

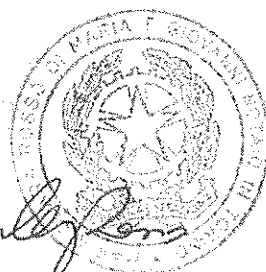
Comitati Tecnico-Scientifici

20.1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più Comitati Tecnico-Scientifici composti da personalità nel campo medico - scientifico. I componenti dei Comitati durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina. I componenti i Comitati possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

20.2. I Comitati esplicano le attribuzioni ed i compiti che sono stati loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed hanno funzioni consultive.

20.3. I Comitati sono presieduti dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

20.4. I Comitati Tecnico-Scientifici si riuniscono almeno due volte l'anno e possono essere convocati ogni qualvolta il Presidente lo ritenga



opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti i Comitati stessi.

20.5. I Comitati:

- formulano proposte sulle attività della Fondazione e segnalano persone ritenute idonee, a loro giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprimono il proprio parere sui programmi di attività ad essi sottoposti;
- esprimono, se richiesto, il proprio parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

Articolo 21

Responsabilità

21.1. I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei Soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 22

Scioglimento

22.1. Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità od il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà secondo le disposizioni che seguono.

22.2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

22.3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 23

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 27 febbraio 2026

Maria Diana
Natalia Codonova
Sara Giloi
Maurizio

